



Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

Statuto

TITOLO I. RAGIONE SOCIALE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1 Ragione sociale e durata

Sotto la ragione sociale:

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA

è costituita, per durata illimitata, una società anonima retta dal presente Statuto, disciplinata dalle norme del titolo XXVI del Codice delle Obbligazioni, dalla Legge Federale sulle Banche e le Casse di Risparmio e dalla Legge Federale sulle Borse e il commercio in Valori Mobiliari e relative ordinanze.

La società fa parte del "Gruppo Banca Popolare di Sondrio". In tale qualità, essa, nell'esercizio della sua attività, deve osservare le disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo, purché dette disposizioni non siano contrarie alla legislazione svizzera. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo i dati e le informazioni necessari per l'emanazione di tali direttive, nello stretto rispetto della legislazione elvetica e, in particolare, della Legge Federale sulle Banche e le Casse di Risparmio e la Legge Federale sulle Borse e il commercio in Valori Mobiliari.

Art. 2 Sede della società

La società ha sede in Lugano.

Art. 3 Scopo della società

La società ha per scopo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, lo svolgimento dei servizi, con specifico riguardo ai servizi di gestione patrimoniale e di retail banking.

Essa può, fra le altre cose:

1. ricevere depositi nelle varie forme in uso nell'attività bancaria, inclusi depositi a risparmio;
2. comperare e vendere, per conto proprio e per conto di terzi, titoli, opzioni e altri valori, svizzeri ed esteri, sui mercati finanziari;

3. eseguire, per conto proprio e per conto di terzi, operazioni, a pronti e a termine, sui mercati delle divise e dei metalli preziosi, nonché dei relativi prodotti derivati; inoltre, acquistare e vendere biglietti di banca;
4. offrire servizi di intermediazione in relazione a polizze di assicurazione e quote di fondi di investimento. Esercitare inoltre funzioni di banca depositaria di fondi d'investimento e di rappresentanza e distribuzione di fondi di investimento;
5. prestare servizi di custodia e amministrazione di titoli e altri valori mobiliari, nonché locare cassette di sicurezza;
6. accettare mandati di amministrazione di patrimoni;
7. eseguire operazioni a titolo fiduciario, in nome proprio, ma per conto e rischio di terzi;
8. prestare servizi di incasso e assicurare quelli di traffico dei pagamenti nelle loro varie forme, emettere assegni;
9. offrire servizi di consulenza finanziaria e di altro genere a investitori e imprese;
10. emettere e collocare obbligazioni, azioni e altri strumenti finanziari, come pure partecipare a emissioni od operazioni finanziarie di enti pubblici o privati;
11. concedere finanziamenti, sotto forma di prestiti, anticipi, crediti in conto corrente, mutui ipotecari, sconti di effetti commerciali e finanziari e altri tipi di operazioni in uso nell'ambito dell'attività bancaria;
12. emettere garanzie, avalli, fidejussioni, lettere di credito e altri strumenti del commercio internazionale;
13. partecipare, in proprio e per conto di terzi, alla costituzione di società e detenere partecipazioni in società, in particolare di carattere finanziario;
14. effettuare ogni altra operazione connessa al conseguimento dello scopo sociale.

La società può istituire, trasferire, chiudere filiali, succursali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze in Svizzera e così pure all'estero.

Il territorio geografico di attività della società per operazioni fuori bilancio comprende le piazze borsistiche e finanziarie più importanti in Svizzera e all'estero. Per le operazioni creditizie (a esclusione delle anticipazioni su titoli) il campo di attività è limitato, in linea di principio, alla Svizzera, ai paesi limitrofi e ad altri paesi nei quali la società detiene filiali o succursali.

TITOLO II. CAPITALE AZIONARIO, AZIONI

Art. 4 Capitale azionario

Il capitale azionario ammonta a Fr. 180'000'000.-- (centottantamiloni), diviso in 1'800'000 (unmilioneottocentomila) azioni nominative di nominali Fr. 100.-- (cento) l'una.

Il capitale azionario è interamente liberato.

Art. 5 Clausola di gradimento

Il Consiglio di Amministrazione tiene un libro delle azioni, che indica le generalità e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

L'ammissione nella compagine sociale, il trasferimento delle azioni e dei relativi diritti di opzione e la costituzione di diritti reali sulle stesse sono subordinati, in ogni caso, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il cui giudizio è insindacabile.

Il Consiglio di Amministrazione può negare l'approvazione se invoca un grave motivo, correlato alle seguenti esigenze:

1. tenere lontani acquirenti che gestiscono, partecipano o sono impiegati presso un'impresa che è in concorrenza con lo scopo della società;
2. conservare la società quale impresa indipendente;
3. impedire l'acquisizione o la detenzione di azioni in nome o nell'interesse di terze persone.

Il Consiglio di Amministrazione può respingere la domanda di approvazione senza indicare motivi se offre all'alienante di acquistare le azioni (per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi) al loro valore reale al momento della domanda. In tal caso, il valore reale viene stabilito da un perito contabile diplomato indipendente, nominato di comune accordo dalle parti, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente pro tempore della Camera Svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali, sezione Svizzera Italiana.

Art. 6
Certificati azionari

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere, al posto di singole azioni, certificati rappresentanti più titoli, a propria discrezione.

Le azioni portano le firme di un Membro del Consiglio di Amministrazione e di uno della Direzione.

TITOLO III. ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 7
Denominazione

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) la Direzione Generale
- d) l'Ufficio di revisione

a) L'Assemblea Generale

Art. 8
Poteri dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della società, cui spettano i seguenti poteri inalienabili:

1. l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
2. la nomina e la revoca degli Amministratori e dell'Ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale;

4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5. il discarico agli Amministratori;
6. le deliberazioni sulle materie a essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione e, quando occorra, dall'Ufficio di revisione per mezzo di lettera raccomandata agli azionisti iscritti a libro soci al momento della convocazione.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Assemblee Generali straordinarie possono venire convocate ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Le disposizioni seguenti sono applicabili sia alle Assemblee Generali ordinarie, sia a quelle straordinarie.

Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere fatte almeno 20 giorni prima dell'adunanza e indicare l'ordine del giorno, le proposte del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, quelle degli azionisti che, a norma di legge e di Statuto, hanno chiesto la convocazione dell'Assemblea Generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

Nel caso in cui uno o più azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di almeno 1 milione di franchi intendano chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno, la domanda deve essere fatta per iscritto con congruo anticipo rispetto ai tempi di convocazione, indicando l'oggetto stesso e le proposte.

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'Assemblea Generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

Almeno venti giorni prima dell'Assemblea Generale ordinaria, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori sono depositate presso la sede sociale perché possano essere consultate dagli azionisti. I soci ne sono informati nell'avviso di convocazione.

Art. 10
Diritto di voto

Gli azionisti esercitano il diritto di voto nell'Assemblea Generale in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni che possiedono. Ogni azione ha diritto a un solo voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea Generale solo da un altro azionista, che si legittima mediante procura scritta.

Art. 11
Presidenza dell'Assemblea Generale
Segretario - Scrutatori - Verbale

L'Assemblea Generale si riunisce presso la sede della società o in altro luogo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza e nomina un Segretario. Nei casi di assenza o impedimento, le funzioni ed i poteri del Presidente sono esercitati da chi lo sostituisce secondo le norme dell'articolo 13 del presente Statuto.

Gli scrutatori vengono eletti dall'Assemblea Generale fra gli azionisti presenti.

Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale deve essere redatto apposito verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12
Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea può deliberare solo nel caso in cui sia presente o rappresentata almeno la metà del capitale azionario.

Salvo contraria disposizione di legge, l'Assemblea Generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni presenti o rappresentate.

Tuttavia, per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società e il trasferimento della sede legale all'estero e lo scioglimento della società, è richiesta, oltre ai quorum previsti dalla legge, l'approvazione della maggioranza assoluta di tutte le azioni emesse.

b) Il Consiglio di Amministrazione

Art. 13

Composizione

Nomina e sostituzione dei Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 3 o più Membri, eletti per un periodo di 3 anni dall'Assemblea Generale e rieleggibili. I Membri del Consiglio restano in carica sino alla terza Assemblea Generale ordinaria che segue quella dell'elezione. E' fatta riserva per le dimissioni e la revoca. Gli Amministratori subentranti portano a termine il mandato di coloro che sostituiscono. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri e, in ogni caso, qualora il numero dei medesimi scenda sotto il minimo statutario di tre, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea Generale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce nominando il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, quest'ultimo anche fuori dal suo ambito.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio le attribuisca a un altro dei propri Membri.

Art. 14

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Verbale

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo esigano gli affari, e comunque almeno sei volte l'anno e, necessariamente, una volta per trimestre.

In caso di impossibilità o di inadempienza del Presidente, il Vice Presidente, o il suo sostituto ai sensi dell'articolo 13, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione.

Ogni Consigliere può chiedere al Presidente o a chi lo sostituisce la convocazione del Consiglio di Amministrazione indicandone i motivi.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri in carica, compresi il Presidente o il Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, il Consigliere di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

Il Consiglio di Amministrazione prende le decisioni e procede alle nomine a maggioranza assoluta dei Membri presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.

In casi d'urgenza, le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta. Anche tali deliberazioni devono essere iscritte nei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le conferenze telefoniche e le videoconferenze sono parificate a tutti gli effetti a regolari sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione, cui compete la direzione suprema della società, determina gli indirizzi generali di gestione ed è incaricato della vigilanza e del controllo sull'andamento della società. Inoltre stabilisce la propensione al rischio della banca e promuove, a presidio dei rischi, un adeguato sistema dei controlli interni, di cui verifica periodicamente la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza. Esso, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, anche in ordine a determinate categorie di operazioni e atti o singoli affari, ivi compresa la concessione ed erogazione di credito a dipendenti della società. Dette attribuzioni, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, eccettuate quelle afferenti la concessione ed erogazione di credito, possono essere conferite anche a terzi. Devono essere evitati conflitti d'interesse tra la società e l'attività personale e professionale dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi.

In funzione dello svolgimento di questi compiti legalmente prescritti, il Consiglio di Amministrazione ha segnatamente le seguenti attribuzioni intrasmissibili e inalienabili:

- a) l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie. Allo scopo, adotta il Regolamento Generale di Gestione concernente il funzionamento interno della società, riservandosi la facoltà di modificarlo;

- b) la definizione dell'organizzazione;
- c) l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- d) la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- e) l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle Istruzioni;
- f) l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'Assemblea Generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- g) l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
- h) la nomina del Revisore Interno conformemente alla Legge Federale sulle Banche e le Casse di Risparmio;
- i) la concessione di crediti ai Membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti e alle persone o società a essi vicine, secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario, oltre che, naturalmente, nel rispetto e nei limiti della vigente legislazione;
- j) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni strategiche e di immobili di proprietà.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a Comitati di Amministratori o a singoli Amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi Membri.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione gestisce tutti gli affari che non sono stati attribuiti ad altri organi della società.

Art. 17 Compenso dei Consiglieri

I Membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato, a un compenso fissato dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha già provveduto l'Assemblea Generale, fissa il riparto del compenso a favore dei propri Membri.

Art. 18 Rappresentanza e firma sociale

Il Consiglio di Amministrazione nomina le persone autorizzate a rappresentare la società e ne regola il diritto di firma, che dovrà sempre essere collettivo a due.

c) La Direzione Generale

Art. 19

La Direzione Generale è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e dai Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina l'organico e le attribuzioni. La Direzione Generale è responsabile della gestione operativa della Banca e provvede a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. In particolare, in materia di rischi, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace.

Il funzionamento, le competenze e gli obblighi della Direzione Generale sono fissati dal Regolamento Generale di Gestione emanato dal Consiglio di Amministrazione.

d) L'Ufficio di revisione

Art. 20

L'Ufficio di revisione viene eletto dall'Assemblea Generale degli azionisti e resta in carica per un anno. Esso può essere rieletto.

L'Ufficio di revisione deve essere una società riconosciuta dalla Commissione Federale delle Banche come Ufficio di revisione per le banche e commercianti di valori mobiliari e membro della Camera Svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali.

L'Ufficio di revisione svolge i compiti fissati dalla legge e verifica le disposizioni dello Statuto.

TITOLO IV. CONTO ANNUALE, RISERVE E RIPARTIZIONI DEGLI UTILI

Art. 21 Bilancio

La gestione sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno; la prima volta il 31 dicembre 1996.

Il conto annuale deve essere redatto secondo le norme del Codice delle Obbligazioni sulle società anonime e della Legge Federale sulle Banche e le Casse di Risparmio. Il conto annuale deve essere pubblicato e reso accessibile al pubblico.

Art. 22 Ripartizione utili – Riserve

L'utile di bilancio sarà messo a disposizione dell'Assemblea Generale che delibererà sul suo utilizzo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Federale sulle Banche e le Casse di Risparmio e dalle norme del Codice delle Obbligazioni.

Nell'ambito dell'impiego dell'utile di bilancio, l'Assemblea Generale può costituire una riserva speciale ed alimentarla con le eccedenze d'utile. A tale riserva si potrà attingere su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno versati alla riserva legale.

TITOLO V. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23

In caso di scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione in carica provvede alla liquidazione, a meno che l'Assemblea Generale degli azionisti non designi altri liquidatori.

TITOLO VI. PUBBLICAZIONI

Art. 24

Le pubblicazioni prescritte dallo Statuto sono fatte a norma di legge.

Statuti originali del 3 maggio 1995, revisionati in data 14 aprile 1997, 14 aprile 1999, 8 settembre 1999, 11 febbraio 2008, 19 aprile 2010, 17 settembre 2012 e 2 marzo 2015.